

Firmando il contratto cambia la paga base dei lavoratori

# I minimi contrattuali dei metalmeccanici aumentano

Con la firma del contratto di lavoro e la ratifica conseguente al risultato del referendum tenutosi tra i lavoratori entrano in vigore i nuovi minimi contrattuali previsti per Federmeccanica e per Confapi. Le tabelle pubblicate in questa pagina esemplificano la distribuzione degli aumenti ottenuti sui singoli livelli retributivi e anche i periodi nei quali scattano gli aumenti. Dopo gennaio 2006 un ulteriore aumento scatterà con la paga di ottobre e una ultima parte scatterà con la paga del mese di marzo del 2007.

Ogni lavoratore potrà quindi verificare se la propria retribuzione corrisponde al dovuto oppure se esistono differenze con quanto effettivamente percepito. La prima parte degli aumenti e dell'una tantum dovranno essere distribuiti con la paga del mese di gennaio e per gli impiegati con la paga del mese di febbraio.

L'ufficio vertenze è a disposizione tutti i giorni dei lavoratori e dei delegati sindacali per approfondire ed affrontare le tematiche riscontrate e per recuperare eventuali errori registrati.

La vostra busta paga non vi convince?

**TELEFONATE:**  
030 37.29.283  
030 37.29.284  
030 37.29.285

## L'UFFICIO VERTENZE FIOM NELLE SEDI TERRITORIALI

Ogni settimana un rappresentante dell'Ufficio Vertenze della Fiom di Brescia è presente nelle sedi di zona per fornire ai lavoratori informazione e supporto per tutti i problemi inerenti il rapporto di lavoro che si presentano nelle aziende metalmeccaniche, sia industria che artigiane, di tutta la provincia.

**I GIORNI DI PRESENZA DALLE 14,30 ALLE 18,30 SONO:**

SEDE	INDIRIZZO	GIORNO	TELEFONO
Lonato	Via De Gasperi, 46	Lunedì	030 91 368 87
Palazzolo	Vicolo Salnitro, 2	Mercoledì	030 74 003 80
Manerbio	Via Carlo Marx, 10	Giovedì	030 93 805 89
Gardone V.T.	Via Convento, 50	Venerdì	030 89 122 90

### Lavoratori senza contrattazione



Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007 e che nel dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 abbiano percepito un salario composto esclusivamente da importi fissati dal contratto nazionale (es: lavoratori privi di superminimi individuali e collettivi, privi di premi annui o voci salariali analoghe) e quindi privi salari contrattati in azienda verranno erogati 130

euro onnicomprensive non incidenti sul Tfr. In presenza di retribuzioni aggiuntive inferiori ai 130 euro queste verranno assorbite fino a concorrenza. Nel prossimo contratto le parti definiranno le modalità con cui superare la sperimentazione attraverso la istituzione di uno specifico istituto contrattuale.

### INCREMENTO DEI MINIMI - FEDERMECCANICA

LIVELLO	Prima tranche dal 1/1/2006	Seconda tranche dal 1/10/2006	Terza tranche dal 1/3/2007	TOTALE
1°	37,50	15,63	9,37	62,50
2°	43,88	18,28	10,97	73,13
3°	51,75	21,56	12,94	86,25
4°	54,75	22,81	13,69	91,25
5°	60,00	25,00	15,00	100,00
5 <sup>s</sup>	66,38	27,66	16,59	110,63
6°	71,25	29,69	17,81	118,75
7°	78,75	32,81	19,69	131,25

### INCREMENTO DEI MINIMI - CONFAPI

LIVELLO	Prima tranche dal 1/1/2006	Seconda tranche dal 1/10/2006	Terza tranche dal 1/3/2007	TOTALE
1°	37,50	15,63	9,37	62,50
2°	43,88	18,28	10,97	73,13
3°	51,75	21,56	12,94	86,25
4°	54,75	22,81	13,69	91,25
5°	60,00	25,00	15,00	100,00
6°	66,38	27,66	16,59	110,63
7°	71,25	29,69	17,81	118,75
8°	78,75	32,81	19,69	131,25
9°	92,25	38,44	23,06	153,75

### UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 20 gennaio 2006 sarà corrisposto un importo di euro 320 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 di-

cembre 2005. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due parti pari a:

- Euro 160 lordi nel corso del mese di febbraio 2006;  
- Euro 160 lordi nel corso del mese di luglio 2006.  
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza

per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

### TABELLE SALARIALI PER AZIENDE CON IL CONTRATTO FEDERMECCANICA Nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 2006

LIVELLO	MINIMI TABELLARI		E.D.R. 1° gennaio 1993		AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ		
	Euro/mese	Euro/ora	Euro/mese	Euro/ora	A		B
1°	1.033,10	5,97168	10,33	0,05971	-	-	-
2°	1.124,63	6,50075	10,33	0,05971	21,59	0,12480	-
3°	1.227,25	7,09393	10,33	0,05971	25,05	0,14480	27,76
4°	1.275,55	7,37312	10,33	0,05971	26,75	0,15462	29,75
5°	1.357,56	7,84717	10,33	0,05971	29,64	0,17133	32,36
5 <sup>s</sup>	1.441,85	8,33439	10,33	0,05971	32,43	0,18746	35,15
6°	1.547,33	-	10,33	-	36,41	-	39,12
7°	1.674,64	-	10,33	-	40,96	-	43,82

**ELEMENTO RETRIBUTIVO** Ai lavoratori inquadrati nella 7° categoria viene inoltre corrisposto un elemento retributivo aggiuntivo pari a Euro 59,392 mensili. Ai lavoratori inquadrati come quadri viene riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari a Euro 114,00 mensili.

### TABELLE SALARIALI PER AZIENDE CON IL CONTRATTO CONFAPI Nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 2006

LIVELLO	MINIMI TABELLARI		E.D.R. 1° gennaio 1993		AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ		
	Euro/mese	Euro/ora	Euro/mese	Euro/ora	A		B
1°	1.033,10	5,97168	10,33	0,05971	-	-	-
2°	1.124,63	6,50075	10,33	0,05971	21,59	0,12480	-
3°	1.227,25	7,09393	10,33	0,05971	25,05	0,14480	27,76
4°	1.275,55	7,37312	10,33	0,05971	26,75	0,15462	29,75
5°	1.357,56	7,84717	10,33	0,05971	29,64	0,17133	32,36
6°	1.441,85	8,33439	10,33	0,05971	32,43	0,18746	35,15
7°	1.547,33	-	10,33	-	36,41	-	39,12
8°	1.674,64	-	10,33	-	40,96	-	43,82
9°	1.830,52	-	10,33	-	45,96	-	-

**ELEMENTO RETRIBUTIVO** Ai lavoratori inquadrati nell'8° e 9° categoria viene inoltre corrisposto un elemento retributivo aggiuntivo pari a Euro 59,392 mensili. Ai lavoratori inquadrati come quadri viene riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari a Euro 114,00 mensili.



© Archivio Fiom